



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ERLICHER DINO, Presidente
CUCCARO MICHELE, Relatore
SERAO GIUSEPPE, Giudice

in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 89/2023 depositato il 27/03/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Nago-Torbole - Parco Della Pavese N. 1 38069 Nago-Torbole TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Resistente_1 - P.IVA_2

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8460 PROT. IM2022L20130000105 IMU 2013

- sul ricorso n. 90/2023 depositato il 27/03/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Delegato - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Nago-Torbole - Parco Della Pavese N. 1 38069 Nago-Torbole TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Resistente_1 - P.IVA_2

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8459 PROT. IM2022L20120000105 IMU 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 89/2023 Ric_1 impugnava l'avviso d'accertamento di cui in epigrafe, evidenziando come il Comune di Nago Torbole avesse preteso il pagamento di una maggiore IMU anno 2013 calcolata applicando retroattivamente la rendita stabilita da questa Corte di Giustizia con sentenza n. 81/02/2019 pronunciata il 31.05.2019.

A sostegno della sua pretesa affermava:

- 1) l'illegittimità dell'accertamento per intervenuta decadenza dell'azione accertatrice, tenuto conto del fatto che, per giurisprudenza consolidata della SC, i termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo restano fermi, a prescindere dagli effetti (retroattivi o meno) della variazione catastale e che nel caso di specie, a fronte di un termine scaduto il 31/12/2018, la notifica era intervenuta solo in data 27 dicembre 2022;
- 2) la temerarietà della pretesa avversaria.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Società_1 (Concessionaria per il Comune di Nago-Torbole dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di IMU-IUC e IMIS) evidenziava come il Comune non fosse affatto decaduto, dal momento che l'attività accertativa era sub judice in pendenza del giudizio introdotto da Ric_1 e finalizzato alla determinazione della rendita e che sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado delle locali Corti Tributarie avevano affermato espressamente la retroattività della rendita.

Con ricorso sub RG 90/2023 veniva presentata analoga impugnazione relativamente all'anno d'imposta 2012 ed i ricorsi venivano riuniti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi riuniti meritano accoglimento.

Con sentenza 369/1/2024 relativa a fattispecie analoga questa Corte ha già avuto modo di affermare, sulla base dell'insegnamento della S.C., che "la circostanza per cui la modifica della rendita catastale abbia effetto retroattivo ... non esonera l'Amministrazione dal dovere di attivarsi nel termine previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, per accertare l'imposta dovuta nel senso che a prescindere dagli effetti, retroattivi o meno, della variazione catastale, operata a seguito della regolarizzazione edilizia, comunque restano i limiti temporali all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere impositivo.

Sul punto, il termine stabilito a pena di decadenza per l'esercizio di tale potere, a differenza di quello prescrizione, è insuscettibile d'interruzione (cfr. Cass. n.° 9749/2018).

In buona sostanza, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui i termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo restano fermi, a prescindere dagli effetti (retroattivi o meno), della variazione catastale".

A tale precedente va data piena continuità, avendo, per l'appunto, la S.C. affermato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9749 del 19/04/2018) che "L'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".

Essendo indiscusso che gli atti impositivi sono stati notificati in data 27/12/2022, ben oltre i termini del 31/12/2017 (quanto all'annualità 2012) e 31/12/2018 (quanto all'annualità 2013) non può che disporsi l'annullamento per intervenuta decadenza dal potere impositivo.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non ricorrono, invece, i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., dovendosi escludere che la condotta dell'Amministrazione sia stata connotata da temerarietà.

P.Q.M.

La Corte Tributaria di I grado di Trento,

in accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla gli avvisi d'accertamento impugnati e condanna la convenuta al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in € 1.500, oltre accessori se dovuti.